



COMUNE di CURINGA
(Prov. di Catanzaro)
C.F. 00303930796
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 52

ORDINANZA IN MATERIA DI REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione con prot. n. 33642 del 17.10.2018 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro avente ad oggetto: “segnalazione problematiche smaltimento e deflusso acque su aree limitrofe alle strade provinciali”.

VISTA la nota della Procura della Repubblica di Lamezia Terme del 26.01.2021 prot. n. 227/11-2;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che all’art. 12 “Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti”.

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d’acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d’acqua e agli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL e ss. mm. ii.;

Premesso che in relazione agli eventi alluvionali verificatesi negli ultimi anni nella provincia di Catanzaro e in particolare sul territorio del comune di Curinga, a seguito di specifici accertamenti e sopralluoghi, è stato evidenziato dagli uffici competenti, che le cause principali degli smottamenti e delle frane, che in modo diffuso si sono registrati su tutto il territorio comunale, sono, in parte, da attribuirsi alla mancata regimentazione delle acque superficiali, alla mancata pulizia dei fossi, dei canali, dall’abbandono del territorio agricolo e dall’ indiscriminato deposito lungo i torrenti, fossi e burroni di rifiuti di ogni genere;

Considerato che lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all'anomalo comportamento pluviometrico, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l'insorgere di fenomeni erosivi che in tempi brevissimi provocano smottamenti, frane, colate detritiche che mettono a rischio la salute e l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che a seguito degli ultimi eventi alluvionali dell'ottobre 2018 sull'intero territorio comunale si sono registrati ingenti danni che hanno interessato le infrastrutture pubbliche (fognature, strade, acquedotti, ecc.) nonché i beni privati (fondi agricoli, fabbricati rurali, ecc.);

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento, anche al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i proprietari di terreni privati in relazione alla delicata problematica in questione, nonché per interessare nel presente procedimento, per quanto di specifica competenza, tutte le altre autorità preposte; Che tale provvedimento è finalizzato a contrastare tutti quei fenomeni di abbandono e/o incuria da parte dei privati di molte aree e appezzamenti di terreni agricoli;

Considerato che risulta quanto mai indispensabile e necessario effettuare idonei e tempestivi interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono essere causa di dissesti idrogeologici che possono rappresentare pericolo alla pubblica e privata incolumità; Che a tal proposito occorre mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto, (Fossi, Canali, Solchi naturali, Fossette del reticolo superficiale, ecc.) nonché provvedere alla pulizia dei torrenti, delle incisioni naturali, dei compluvi, ecc.;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all' ex art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i;

Dato atto, altresì, che è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l'obbligo da porre in atto di tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli; che è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche,

ORDINA

1. A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, proprietari ecc., dei fondi in Curinga, ciascuno per la rispettiva competenza, di provvedere, entro e non oltre il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, qualora non l'avessero già fatto, a:

- a) alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade vicinali, comunali e provinciali;
- b) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione di detriti dell'alveo del corso d'acqua di ogni livello;
- c) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- d) ogni qualvolta sia necessario, alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materie di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- 2) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per le trasgressioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 16, della legge 689/81, così come modificato dall'art. 6 bis della legge, nr. 125/2008 (Decreto sicurezza), sulla base dell'importo applicabile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, è prevista una sanzione amministrativa di €. 180,00;

AVVERTE E DISPONE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata mentre le sanzioni scatteranno decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
- a provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;
- che la presente ordinanza venga comunicata a:
 - Prefettura di Catanzaro;
 - Stazione Carabinieri di Curinga;
 - Procura della Repubblica;
 - Provincia di Catanzaro;
 - ANAS;
 - Consorzio di Bonifica Tirreno- Catanzarese;

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione

o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Curinga, 11.03.2021

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao